

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VERONESI, BATTAGLIA, BERGAMASCO e TRIMARCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1963

#### Abolizione dell'imposta di consumo sul pesce fresco

ONOREVOLI SENATORI. — Dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese, si rileva che la spesa per i consumi alimentari del 1962, a prezzi correnti, è stata pari a 7.434 miliardi di lire, con un incremento sul 1961 del 5,1 per cento in misura quantitativa.

Se si esaminano le variazioni in termini quantitativi attribuibili ai singoli prodotti, si nota che i consumi delle carni sono aumentati del 6,8 per cento, quelli degli oli e grassi del 6,4 per cento, del caffè, tè e cacao del 10,3 per cento mentre, viceversa, l'aumento sempre in termini quantitativi del consumo del pesce, si configura solamente nel 2,6 per cento.

Questo consumo, anche valutando l'incremento della popolazione e del tenore di vita, ben poco è aumentato in Italia nell'ultimo triennio. In particolare la spesa per l'acquisto dei prodotti ittici si configura nell'1,6 per cento della spesa totale per consumi privati contro il 9,6 per cento delle carni, il 5,6 per cento dei latticini, il 10,7 per cento per patate, ortaggi e frutta, ed il 6 per cento per bevande alcoliche.

Il consumo per abitante di prodotto ittico è, in Italia, assai basso se lo si raffronta poi con quello di altri Paesi. Da una stati-

stica dell'O.E.C.E. del 1958, si rileva che i consumi annui *pro capite* nei paesi europei più importanti, erano i seguenti:

Belgio . . . . .	Kg. 12,6
Danimarca . . . . .	Kg. 12
Francia . . . . .	Kg. 11,9
Repubblica federale tedesca . . . . .	Kg. 11,4
Grecia . . . . .	Kg. 12,1
Olanda . . . . .	Kg. 8,9
Norvegia . . . . .	Kg. 41
Portogallo . . . . .	Kg. 32
Spagna . . . . .	Kg. 19,7
Svezia . . . . .	Kg. 17,6
Regno Unito . . . . .	Kg. 10,3
Italia . . . . .	Kg. 7

Ne consegue quindi che il prodotto ittico, nutrimento altamente ricco di proteine, è assai poco diffuso nel nostro Paese, e si ritiene che, tra le cause determinanti lo scarso consumo, debba indicarsi l'alto prezzo al dettaglio dovuto a ragioni molteplici, tra le quali certamente l'imposta di consumo. Questa, infatti, colpisce, con aliquote assai elevate, un prodotto relativamente povero come il pesce quando, viceversa, frutta ed ortaggi ne vanno esenti.

## LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A conferma di quale incidenza abbiano i dazi sul prezzo del pesce, si cita, esemplificando, che a Roma il dentice paga lire 19,80 al Kg., a Verona lire 31,5 al Kg., a Palermo il prodotto di prima qualità lire 42,56 al Kg. e lire 26 quello di seconda qualità.

Giusta pertanto parrebbe l'abolizione dell'Imposta di consumo sul pesce fresco e congelato, e così pure sul pesce conservato. Al fine di non ridurre le entrate finanziarie dei Comuni il disegno di legge prevede la concessione a tali enti di uno speciale contributo annuale a carico dell'erario statale sulla base del gettito medio delle imposte di consumo in ciascun comune negli ultimi tre anni. L'onere a carico dello Stato non sa-

rebbe rilevante. (Nel 1959, contro un gettito complessivo in Italia di 37 miliardi per la soppressa imposta di consumo sul vino, l'imposta di consumo sul pesce rese lire 162.120.000 per il pesce fresco e congelato e lire 1.956.217.000 per il pesce conservato).

L'abolizione dell'imposta di consumo certamente apporterebbe vantaggi al consumatore e contrasterebbe la tendenza al rialzo dei prezzi alimentari, contribuendo a mantenere basso il prezzo di un prodotto di consumo popolare ed altamente nutritivo; aggiungasi inoltre, che un incremento dei consumi apporterebbe certamente sollievo alla categoria dei nostri pescatori che spesso devono cedere il prodotto a prezzi irrisori.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Con decorrenza 1° gennaio 1964 l'imposta di consumo sul pesce fresco, refrigerato, congelato e conservato è abolita.

**Art. 2.**

Le minori entrate dei singoli Comuni, derivanti dall'applicazione della presente legge, saranno annualmente compensate da appositi contributi dello Stato proporzionali al gettito medio dell'imposta abrogata, quale risultante nell'ultimo triennio di applicazione dell'imposta stessa.

**Art. 3.**

Mediante riduzione del fondo speciale per i provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64, si provvederà agli oneri derivanti dalla presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.